

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1244

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAGUTI, BENVENUTI GOSTOLI, ALMICI, PELLICINI, FRIJIA, BALDELLI, LA SALANDRA, DI MAGGIO, LAMPIS, POLO, GIOVINE, SCHIANO DI VISCONTI, AMICH, MARCHETTO ALIPRANDI, LANCELLOTTA

Introduzione degli articoli 6-*bis* e 6-*ter* della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di tutela delle api e degli alveari selvatici

Presentata il 23 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, riconosce la coltura delle api come attività di interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone.

Se le api muoiono, a farne le spese sono l'ambiente, il nostro cibo e l'agricoltura. Le api domestiche e selvatiche, infatti, non producono solo miele ma dalla loro opera di impollinazione dipende un terzo degli alimenti che consumiamo abitualmente — come mele, fragole, pomodori e mandorle

— e la produttività del 75 per cento delle nostre principali colture agricole e del 70 per cento circa dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta, garantendo circa il 35 per cento della produzione globale di cibo.

Negli ultimi 50 anni la produzione agricola ha avuto un incremento di circa il 30 per cento grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori.

Dai dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) si evince che gli impollinatori svolgono in natura un ruolo vitale come servizio di regolazione dell'ecosistema, mentre dalle ricerche condotte nel 2017 dall'IPBES, organismo globale di supporto scientifico nel settore della biodiversità, si stima che l'87,5 per cento (circa 308.000 specie) delle

piante selvatiche in fiore del mondo dipendono, almeno in parte, dall'impollinazione animale per la riproduzione sessuale e che questo dato varia dal 94 per cento nelle comunità vegetali tropicali al 78 per cento in quelle delle zone temperate. L'ISPRA ha inoltre evidenziato come sia stato dimostrato che il 70 per cento delle 115 colture agrarie di rilevanza mondiale beneficiano dell'impollinazione animale e che, grazie a ciò, l'incremento del valore monetario annuo mondiale delle produzioni agricole ammonta a circa 260 miliardi di euro, facendo altresì presente che in Europa la produzione di circa l'80 per cento delle 264 specie coltivate dipende dall'attività degli insetti impollinatori.

La protezione degli insetti impollinatori, in particolare apoidei, è quindi di fondamentale rilevanza poiché svolgono un importante ruolo nell'impollinazione di una vasta gamma di colture e piante selvatiche.

Allo stato attuale, pur essendo comunemente riconosciuta l'importanza delle api come specie che necessita di protezione, non vi è una specifica normativa che le tuteli adeguatamente, anche con sanzioni penali analogamente a quanto previsto per l'uccisione o il maltrattamento di altre specie animali.

Si sono riscontrati diversi casi in cui alveari insediatisi presso abitazioni in campagna o di vacanze siano stati distrutti dai proprietari, anziché essere segnalati alle polizie provinciali o alle guardie forestali che, tramite agli apicoltori, avrebbero potuto spostarli in altro luogo.

La presente proposta di legge è composta di un unico articolo che introduce nella legge 24 dicembre 2004, n. 313, due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

L'articolo 6-*bis* rende obbligatoria la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza degli alveari insediatisi casualmente presso abitazioni private affinché, tramite l'aiuto di apicoltori, si provveda alla loro rimozione senza arrecargli danno e al loro dislocamento presso aree adeguate come gli alveari domestici.

L'articolo 6-*ter* equipara l'*Apis mellifera* agli animali domestici, a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544-*bis* (Uccisione di animali) e 544-*ter* (Maltrattamento di animali) del codice penale, prevedendo altresì che la distruzione di tali specie possa avvenire solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico e a seguito di ordinanza del sindaco o di altra autorità competente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis. — (*Denuncia degli alveari insediatisi presso abitazioni private*). — 1. Nel caso di alveari insediatisi casualmente presso abitazioni private, il proprietario dell'abitazione è obbligato a denunciarne la presenza alle autorità di pubblica sicurezza affinché, con la collaborazione di apicoltori, si provveda alla loro rimozione, senza che ciò possa arrecare danno agli alveari medesimi, e al loro dislocamento presso aree adeguate, quali alveari domestici.

Art. 6-ter. — (*Sanzioni penali*). — 1. L'*Apis mellifera* è equiparata ad animale domestico ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale. Le sanzioni previste dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale non si applicano nel caso in cui la morte di esemplari di *Apis mellifera* sia cagionata nell'esecuzione di interventi disposti con ordinanza del sindaco o di diversa autorità competente per eccezionali motivi di ordine sanitario o pubblico ».



19PDL0042440